

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'attesissimo **decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d'imposta R&S&I** introdotto dall'**articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020), provvedimento a cui era demandata in particolare la **definizione del perimetro applicativo della disciplina valevole per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**.

**Oggetto del decreto attuativo** emanato dal Mise sono i seguenti aspetti:

- la definizione dell'ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d'imposta R&S&I, in particolare i **criteri generali di classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S** di cui al **comma 200**, delle **attività di IT** di cui al comma 201 e delle **attività di design e ideazione estetica** di cui al **comma 202**;
- l'individuazione degli **obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica**, in presenza dei quali il credito per le attività di IT spetta in misura potenziata (aliquota del 10% in luogo del 6%);
- le **regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili**;
- **precisazioni sugli oneri documentali** di talune categorie di spese ammissibili.

Per quanto concerne i **criteri generali di classificazione delle attività** il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l'IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un'identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d'imposta mediante **descrizione delle finalità e dei risultati**.

Il **principio generale** che accomuna le tre fattispecie di attività ammissibili è la **rilevanza di attività intraprese in periodi d'imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019**.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **criteri generali di classificazione** della attività come R&S, IT e design e ideazione estetica.

<b>Attività di R&amp;S</b> <b>Articolo 1, comma 200, L. 160/2019</b> <b>Aliquota credito d'imposta 12%</b>	
<b>Ricerca fondamentale</b>	<p>Definizione: <b>lavori sperimentali o teorici</b></p> <p>Finalità: acquisizione di <b>nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico</b>, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un'applicazione o utilizzo particolare a breve termine</p> <p>Risultati: <b>schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative</b></p>
<b>Ricerca industriale</b>	<p>Definizione: <b>lavori originali</b></p> <p>Finalità: individuazione delle <b>possibili applicazioni delle nuove conoscenze</b> acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di <b>nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico</b>  <b>Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico</b></p> <p>Risultati: <b>modelli di prova</b></p>
<b>Sviluppo sperimentale</b>	<p>Definizione: <b>lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti</b></p> <p>Finalità: acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo <b>sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione</b> o per <b>migliorare significativamente quelli esistenti</b></p>